



Insegnanti di sostegno bis-abili

Proposte di emendamenti del testo della proposta di legge 2444 sull'inclusione scolastica

Proposta di legge 2444 (Articolo 4)	Osservazioni	Proposta Gruppo SOS
<p>Sono istituiti <u>quattro distinti ruoli</u> per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado.</p>	<p><u>Non è ben chiaro</u> che cosa si intenda con questa espressione, se si tratta di classi di concorso o di altro. Nel primo caso, perché inserire questa questione in una legge a parte e non rimandare il tutto al decreto sulle classi di concorso?</p>	<p><u>I docenti di sostegno attualmente in servizio non ritengono funzionale alla qualità del servizio né alla motivazione dei docenti l'istituzione di ruoli separati</u>, segnaliamo quindi che si potrebbe benissimo istituire nuovi percorsi di formazione per i futuri docenti di sostegno <u>senza nuovi ruoli, ma semplicemente con il conseguimento di una specializzazione</u> come è attualmente e come prevede già la legge 104/92. Nel caso si ritenga necessario istituire nuovi ruoli, chiediamo che siano istituiti per la futura formazione dei futuri docenti e questo sia esplicitato.</p>
Insegnanti di sostegno bis-abili		
<p>Per la formazione dei docenti specializzati per il sostegno educativo e didattico sono istituiti i corsi di laurea in pedagogia e didattica speciale. Essi si articolano in:</p> <p>a) un percorso di studi destinato ad insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, di durata quinquennale a ciclo unico;</p> <p>b) un percorso di studi destinato ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, costituito da un corso di laurea triennale orientata verso discipline di insegnamento e successiva laurea magistrale in pedagogia e didattica speciale. Il percorso abilitante per i futuri docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado si completa con un ulteriore anno di tirocinio formativo attivo.</p> <p>3. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono disciplinati i piani di studio e le modalità organizzative dei predetti corsi di laurea, tenendo conto che nell'ambito dei corsi di laurea quinquennale in scienze della formazione primaria deve esser prevista, dopo un percorso comune di durata triennale, la possibilità di optare per il percorso di studi in pedagogia e didattica speciale.</p> <p>4. Fermo restando il disposto del successivo art. 5 comma 3, sono requisiti per l'accesso ai ruoli di cui al precedente comma 1:</p> <p>a) Per la Scuola primaria e dell'infanzia la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in pedagogia e didattica speciale ovvero, qualora si sia già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento su posto comune, il titolo di specializzazione per il sostegno, conseguito nei corsi previsti dal DM n. 249/2010;</p> <p>b) Per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado la laurea triennale, più la laurea magistrale in pedagogia e didattica speciale, nonché il tirocinio formativo attivo specifico sulle attività di sostegno didattico;</p> <p>5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.</p>		

Proposta di legge 2444 (Articolo 4)	Osservazioni	Proposta Gruppo SOS
<p>Dei quattro ruoli per il sostegno didattico entrano a far parte, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nominati su posti di sostegno in organico di diritto.</p>	<p>In questo comma non si tiene conto del fatto che i docenti di sostegno già in ruolo nella scuola hanno una titolarità disciplinare, ma su tipo di posto sostegno, perché la classe di concorso ad oggi non esiste. Molti docenti sono stati assunti su posto di sostegno, ma grazie alla classe di concorso disciplinare a cui l'elenco di sostegno è collegato, senza possibilità di optare. Per tale motivo i docenti di sostegno di ruolo chiedono il mantenimento delle attuali prerogative contrattuali, dato che non hanno potuto scegliere in fase di assunzione. Bisogna prevedere una clausola di salvaguardia, per il personale di ruolo, che mantenga l'ATTUALE titolarità dei docenti di sostegno e preveda una NUOVA titolarità per i futuri immessi in ruolo su sostegno, che ne saranno consapevoli. <u>Bisogna anche prevedere che le norme sulla mobilità dei docenti di sostegno assunti con le precedenti regole siano le stesse tuttora vigenti</u> per un regime transitorio, ragionevolmente della durata di qualche anno, mentre le nuove norme di mobilità valgono per i nuovi assunti, che ne sono consapevoli a priori.</p>	<p>Due sono le possibili ipotesi di modifica</p> <p>1. Dei quattro ruoli per il sostegno didattico entreranno a far parte, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nominati su posti di sostegno in organico di diritto in data successiva all'approvazione della presente legge. I docenti a tempo indeterminato su posto di sostegno nominati in data precedente all'approvazione della presente legge mantengono l'attuale titolarità e le prerogative di mobilità territoriale di seconda fase previste dal contratto integrativo sulla mobilità all'atto di assunzione.</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>2. E' facoltà dei docenti di sostegno in organico di diritto nominati a tempo indeterminato prima della presente legge poter optare per l'inserimento nei nuovi ruoli, previa comunicazione scritta alla scuola di servizio. I docenti di sostegno che optano in tal senso verranno inquadrati nei nuovi ruoli professionali e seguiranno le nuove disposizioni relative ad inquadramento professionale e mobilità.</p>

Proposta di legge 2444 (Articolo 4)	Osservazioni	Proposta Gruppo SOS
<p>7. Il passaggio dal ruolo di sostegno a quello di scuola dell'infanzia o primaria può avvenire solo secondo le norme del passaggio di cattedra.</p> <p>8. Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria – fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione ed al TFA – può verificarsi sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per passaggio di cattedra. Questi due commi non dovrebbero far parte di una legge, perché sono questioni inerenti alla mobilità che riguardano tutti i docenti e non solo quelli di sostegno. In base a quanto esplicitato prima, bisogna prevedere che il passaggio di cattedra riguarderà il personale inquadrato nei nuovi ruoli, la mobilità tradizionale riguarderà gli attuali docenti di sostegno fino ad esaurimento. Per questo motivo sarebbe opportuno non inserire in una legge questa questione. Nel caso si preferisca invece mantenere l'indicazione</p>		<p>7. Il passaggio dal ruolo di sostegno a quello di scuola dell'infanzia o primaria del personale inquadrato nei nuovi ruoli può avvenire solo secondo le norme del passaggio di cattedra.</p> <p>8. Il passaggio dal ruolo di sostegno a cattedra per la scuola secondaria per il personale inquadrato nei nuovi ruoli – fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione ed al TFA – può verificarsi sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per passaggio di cattedra.</p>
- Proposta di comma di clausola di salvaguardia		
<p>9. I docenti di sostegno assunti a tempo indeterminato prima dell'approvazione della presente legge mantengono le prerogative di mobilità territoriale di seconda fase dopo l'assolvimento dell'obbligo di permanenza del quinquennio su posto di sostegno, fino ad esaurimento.</p>		

Proposta di legge 2444 (Articolo 6)	Osservazioni	Proposta Gruppo SOS
<p>1. Per garantire la continuità educativa e didattica in ordine alle esigenze degli alunni con disabilità certificata, i docenti con incarico a tempo determinato, in classi non terminali, sottoscrivono un contratto di lavoro biennale nella stessa sede, fermo restando la disponibilità della stessa.</p>	<p>E' un po' difficile poter prevedere questa possibilità, perché i casi vengono assegnati dal Dirigente Scolastico solo in fase successiva alla stipula del contratto, segnaliamo che non sarebbe di facile applicazione perché in fase di nomina non si conoscono ancora i casi e le classi a cui appartengono.</p>	<p>Abrogazione o in subordine: I docenti specializzati per il sostegno con contratto a tempo indeterminato saranno prioritariamente assegnati alle classi loro affidate per l'intero ciclo scolastico, per favorire la continuità didattica, fatti salvi i criteri regolamentari e procedurali per la mobilità del personale.</p>
<p>I docenti specializzati per il sostegno con contratto a tempo indeterminato seguono gli alunni loro affidati per l'intero ciclo scolastico dai medesimi frequentato,</p>	<p>Anche in questo caso segnaliamo l'inopportunità di una norma così prescrittiva, seppur il principio ispiratore sia condivisibile. La norma può generare</p>	

<p>fatti salvi i criteri regolamentari e procedurali per la mobilità del personale.</p>	<p>disparità tra docenti che si trovano assegnati casi nelle prime classi anziché in classi terminali, per la durata della permanenza. Si segnala inoltre l'inopportunità dell'espressione "seguono gli alunni loro affidati", perché il docente di sostegno è affidato alla classe e non al singolo alunno, secondo le norme della legge 104/92. <u>Riteniamo opportuno che l'articolo di legge sulla continuità punti a favorire il più possibile buone prassi di continuità, senza imporre una continuità forzata</u> nel caso in cui lo studente, la famiglia, il consiglio di classe, il docente di sostegno o il Dirigente scolastico ritengano più efficace, per motivazioni valide, l'interruzione della continuità.</p>	
---	--	--